

SISTEMA

CASSE

MENSILE DELLE CASSE DI RISPARMIO E BANCHE DEL MONTE

Anno II • numero 9 • settembre 1993 • Spedizione in abbonamento postale • Gruppo III (70%)



UN VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORE

Imprenditori e operatori economici hanno sempre avvertito l'esigenza di circoscrivere il rischio dell'attività svolta, mettendo al riparo il proprio patrimonio personale dall'eventuale insuccesso imprenditoriale. Ora è intervenuto nella materia anche un decreto legislativo in attuazione della 12^a Direttiva comunitaria.

.....
di Catia Di Cesare

Esperta in diritto comunitario



Per imprenditori e operatori economici in genere è sempre esistita l'esigenza fondamentale di circoscrivere il rischio dell'attività economica svolta mettendo al riparo il proprio patrimonio personale dall'eventuale insuccesso imprenditoriale.

Tale esigenza ha portato nel tempo anche il singolo imprenditore a far ricorso allo schema della società anonima in senso lato (Società per azioni, s.r.l., etc.) che, però, in tutte le legislazioni europee, ivi compresa quella italiana, presentava l'inconveniente di richiedere una pluralità di

soggetti all'atto della costituzione e, in alcuni di esse, faceva venir meno la responsabilità limitata dell'attività sociale al momento dell'unificazione di tutte le azioni o quote nelle mani di un unico socio.

Con il rivoluzionario decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 88, emanato in attuazione della dodicesima Direttiva comunitaria in materia societaria n. 667/89 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento giuridico la società unipersonale, o meglio, più propriamente la società a responsabilità limitata unipersonale. La novità è ve-

ramente di rilievo nel nostro ordinamento, tradizionalmente improntato al principio della società rappresentativa dell'incontro operativo e di una comunione di più soggetti.

L'obiettivo della Direttiva CEE è da ravvisare, oltre che nell'esigenza di armonizzazione del diritto societario nazionale a livello comunitario, nella necessità e di eliminare le numerose società con pluralità di soci di comodo esistenti, con i conseguenti abusi, e in quella di incrementare viceversa la costituzione di società soprattutto di capitali. Questo secondo obiettivo



appare di importanza sicuramente non marginale in considerazione anche della diminuzione del ricorso allo strumento societario, sia per effetto di un contrazione della costituzione di nuove società e sia di un incremento degli scioglimenti delle esistenti e ciò anche a causa dei sempre più ingenti costi fiscali della figura societaria. E' chiaro che si prevede di assistere, dopo l'emanazione del D.L. n° 88/93, ad un proliferare di s.r.l., considerando che un'imprenditore individuale con il minimo capitale sociale di 20 milioni, richiesto per la costituzione, ha la possibilità di godere del beneficio della responsabilità limitata con esonero altresì dal fallimento.

Certo il nostro legislatore ha effettuato, tra le alternative previste dalla Direttiva comunitaria, le scelte più restrittive, accogliendo le opzioni maggiormente limitanti il beneficio della responsabilità limitata. Si prevede infatti nel 2° comma dell'art. 2497 c.c. l'esclusione della responsabilità limi-

tata, in caso d'insolvenza della società, quando una persona fisica sia socio unico di più società di capitali, ovvero quando il socio unico sia una persona giuridica. Particolare rigore è richiesto altresì in materia di conferimento e di pubblicità, ai fini ovviamente di tutela dei terzi.

Infatti, all'atto di costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale si richiede il versamento dell'intero capitale sociale e in caso di aumento di capitale, la liberazione dello stesso all'atto della sottoscrizione. Nel caso in cui la società divenga unipersonale per il venir meno della pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal socio unico entro i successivi tre mesi.

Per quanto concerne la pubblicità, il legislatore richiede, oltre all'indicazione negli atti e nella corrispondenza della natura unipersonale della società, che gli amministratori, o l'unico socio personalmente, depositino a fini d'iscrizione nel libro soci una dichiarazione contenente le generalità

del socio unico o nel caso di socio uscente o di ricostituzione della pluralità dei soci, dichiarazioni relative agli avvenuti cambiamenti.

La sanzione prevista, in caso d'intemperanza alle prescrizioni relative al regime della pubblicità e dei conferimenti è, sempre in caso di insolvenza della società, e per le obbligazioni societarie sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, l'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità illimitata per dette obbligazioni. Si aggiunga che, diversamente dalla normativa antecedente al D.L. 88/93, il socio unico fondatore è responsabile, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione, in solido con coloro che hanno agito in tale fase. In ogni caso, ciò che più colpisce nell'esame della disciplina della società a responsabilità limitata unipersonale è la c.d. *fiction*, soltanto italiana, dell'assemblea unipersonale. Infatti, mentre per esempio in Francia l'unico socio esercita direttamente i poteri dell'assemblea, nel nostro ordinamento occorre che si convochi ritualmente l'assemblea e che il socio unico la svolga in solitudine con un segretario o notaio verbalizzante.

Il paradosso è inevitabile quando socio unico e amministratore coincidono, senza considerare che comunque istituti giuridici propri del diritto societario quali assemblea, deliberazione, collegialità, unanimità, maggioranza e la loro valenza giuridica risultano così stravolti.

Numerosi saranno i problemi che l'interprete dovrà affrontare, senza trascurare che si potrebbe riscontrare un uso distorto e fraudolento della società unipersonale a danno dei creditori e/o del fisco; si pensi ai conferimenti di beni da parte di imprenditori in società unipersonali a fini di distrazione del proprio patrimonio, come si è verificato con le Anstalten del Liechtenstein e a quanto in questi casi la tutela giuridica sia limitata.

Alla luce delle considerazioni svolte non resta che augurarsi che il beneficio della responsabilità limitata della nuova figura societaria unipersonale dispieghi i previsti vantaggi per la separazione dai rischi d'impresa del patrimonio personale dell'imprenditore e non si traduca in uno strumento indiscriminato a danno soprattutto dei creditori più deboli che non riescono ad ottenere fidejussioni o garanzie personali. ▲